

Avv. Maria Cristina Fabbretti
Via San Vitale n. 40/3/a - 40125 Bologna
Tel. 051273730 - Fax 051270279
e-mail: mcfabbretti@gmail.com

ECC.MO TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA EX ART. 700 C.P.C.

Nell'interesse di: **MARILENA SANTOLI** nata a Porretta Terme (BO), C.F. SNTMLN64C54A558N, e residente Porretta Terme (BO) in Loc. Cà Serno n. 266, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina Fabbretti del Foro di Bologna, C.F. FBBMCR87P52A558U (fax per comunicazioni 051270279, Posta Elettronica Certificata: mariacristinafabbretti@ordineavvocatibopec.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Bologna, Via San Vitale n. 40/3/a giusta procura in calce al presente atto.

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro-tempore*;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, UFFICIO IX – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BOLOGNA** in persona del Legale rappresentante *pro tempore*;

e nei confronti di

- tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della classe di concorso scuola dell'infanzia e scuola primaria, valide per gli aa.ss. 2014/2017, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ambito Territoriale IX – Provincia di Bologna che sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;

per l'accertamento

previa disapplicazione DM Miur n. 235/2014 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente,

del DIRITTO

della ricorrente Santoli Marilena all'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento ed in quelle per le nomine a tempo determinato, entrambe dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio IX, Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, nella posizione e con punti a lei spettanti, valide per gli aa. ss. 2014/2017, con tutti i diritti conseguenti.

FATTO

La ricorrente ha conseguito **il diploma di maturità magistrale durante l'a.s. 1981-1982 ed il diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio in data 10/10/1985 (doc. 1).**

La sig.ra Marilena Santoli attualmente lavora in qualità di docente con contratti a tempo determinato presso le Istituzioni scolastiche della Provincia di Bologna, in quanto inserita nella fascia seconda delle Graduatorie di Istituto (doc. 6).

Soltanto con D.P.R. 25 marzo 2014 (doc. 4) Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Della Ricerca (MIUR) ha formalizzato il parere del Consiglio di Stato (doc. 4) ed ha riconosciuto il citato diploma come titolo abilitante a tutti gli effetti di legge.

Il Miur ha, dunque, concesso ai docenti in possesso del diploma magistrale la possibilità di presentare la domanda di inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto (dove sono collocati i docenti muniti di titolo abilitativo), durante l'aggiornamento di dette graduatorie operato con DM 353/2014.

Si rileva che dette graduatorie sono valide soltanto per il conferimento di contratti a tempo determinato.

Tale possibilità (inserimento nelle graduatorie a seguito del riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale) non è stata riconosciuta, però, dal Miur durante le operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE), regolate dal DM 235/2014 (doc.3).

Si rileva che dette graduatorie sono valide non soltanto per il conferimento di contratti a tempo determinato, ma anche per le nomine in ruolo.

Il DM 235/2014 di aggiornamento delle GAE è stato annullato con sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 (doc. 7) nella parte in cui non consente l'inserimento dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002.

A seguito di tale pronuncia la ricorrente ha inoltrato richiesta formale di inserimento nelle GAE alle amministrazioni resistenti (doc. 2).

A tale missiva la ricorrente non ha avuto alcuna risposta.

Tanto premesso, la ricorrente chiede che sia accertato e dichiarato il suo diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento delle classi di concorso scuola dell'infanzia e primaria della Provincia di Bologna con il punteggio a lei spettante.

DIRITTO

I

La vicenda che qui ci occupa ha ad oggetto il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento, in quanto in possesso dell'abilitazione richiesta per il relativo accesso.

Abilitazione, peraltro, conseguita prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

Nello specifico, trattasi di graduatorie ad esaurimento (già permanenti) della Provincia di Bologna, dalle quali l'amministrazione scolastica attinge sia per il conferimento dei contratti a tempo indeterminato (nomine in ruolo) sia per i contratti a tempo determinato ('supplenze') degli insegnanti di ogni classe di concorso.

Il D. Lgs. 297/1994, all'art. 401, prevedeva che tali graduatorie avessero un carattere permanente e che fossero periodicamente aggiornate con l'inserimento di nuovi docenti in possesso di abilitazione.

In seguito, con la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) le graduatorie sono state trasformate da "permanenti" ad "esaurimento" (art. 1, comma 605 e ss.).

Tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate **possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione**, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.

Tale normativa ha dunque precluso nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento.

Sennonché, la ricorrente era già in possesso del titolo abilitante prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, ma il Miur non riconosceva il valore abilitante del titolo posseduto.

Nel corso degli anni, infatti, i vari D.M. che hanno disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, da ultimo il D.M. 235/2014 (doc. 3), non hanno previsto la possibilità di inserimento di coloro che, al pari della ricorrente, erano in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Questo in quanto il Miur non considerava “abilitante” tale titolo.

Il Consiglio di Stato, con parere n. 4929/2012 (doc.4), ha riconosciuto il valore abilitante dei diplomi di scuola magistrale e di maturità magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 nei seguenti termini: *“prima dell’istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l’art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297”* (Consiglio di Stato, parere n. 4929/2012).

Il Consiglio di Stato, con tale parere ha stabilito quindi che i docenti in possesso del diploma di scuola magistrale (e relative sperimentazioni purché corrispondenti), conseguito entro l'a.s. 2001/2002, sono da considerarsi abilitati per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, mentre, i docenti in possesso del diploma di istituto magistrale (e relative sperimentazioni purché corrispondenti), conseguito entro l'a.s. 2001/2002, sono da considerarsi abilitati sia per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia che per l'insegnamento nella scuola primaria.

Si rileva che la ricorrente è in possesso di entrambe le abilitazioni (doc. 1).

Il contenuto del parere del Consiglio di Stato è stato poi accolto dal DPR n. del 25 marzo 2014 (doc. 4). In conseguenza del valore abilitante dei titoli di studio di cui trattasi il Miur ha riconosciuto il diritto dei docenti diplomati (con diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002) l'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'istituto (per la scuola dell'infanzia e/o primaria a seconda del titolo

conseguito) a seguito dell'aggiornamento di dette graduatorie, operato con DM 353/2014.

Si evidenzia che da tali graduatorie l'amministrazione attinge esclusivamente per la stipula di contratti a tempo determinato.

Il valore del titolo abilitante del diploma magistrale non è stato poi, però, riconosciuto titolo di accesso valido ai fini dell'ingresso nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) dal Miur durante l'aggiornamento di dette graduatorie, operato con DM 235/2014.

Questo nonostante i titoli abilitativi in questione fossero stati conseguiti entro l'anno 2001/2002 e, quindi, ben prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

Con la sentenza n. 1953/2015 del 16 aprile 2015 il Consiglio di Stato ha annullato il DM 235/2014 di aggiornamento delle GAE nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del titolo abilitante conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la possibilità di inserimento nelle GAE.

“Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. (...) Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche

dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati” (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973 del 16/04/2015).

L'annullamento da parte del supremo organo della giustizia amministrativa dei criteri fissati dal DM n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, ha valenza *erga omnes* e, pertanto, la ricorrente ha inoltrato alle amministrazioni resistenti richiesta di inserimento nelle GAE (doc. 2).

Le amministrazioni resistenti non hanno risposto a tale diffida.

Alla luce di quanto sopra risulta evidente il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento sia della scuola primaria che dell'infanzia, in virtù dei titoli abilitanti di cui è in possesso (doc.1).

Il punteggio spettante alla ricorrente, secondo i titoli e i servizi svolti, è il seguente:

- **classe concorso scuola dell'infanzia:** A1) punti 15 (doc. 13 e 1); B) punti 191 (a.s. 1984/1985 punti 5; a.s. da 1985/1986 ad a.s. 1999/2000 punti 90; da a.s. 2000/2001 ad a.s. 2009/2010 punti 96 - doc. 12) ; C2) punti 9 (doc. 11 e 1); **tot. Punti: 215.**
- **Classe concorso scuola primaria:** A1) punti 9 (doc.1); B) punti 30 (da a.s. 2009/2010 ad a.s. 2013/2014 punti 30 –doc. 12) ; C2) punti 6 (doc. 11); **tot. punti: 45.**

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

Per tutto quanto sopra rappresentato in fatto ed in diritto, sussistono, nel caso di specie, entrambi i requisiti, del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, necessari ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza ex. art. 700 cpc.

Per quanto attiene al *fumus boni juris*, si ritiene che la “verosimiglianza dell'esistenza del diritto” appaia provata, in quanto è già stato annullato, con efficacia *erga omnes*, il D.M. 235/2014 da parte del Consiglio di Stato (sentenza n. 1973/2015) nella parte in cui non ha previsto la possibilità di inserimento nelle GAE di coloro che sono in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Dunque, le pretese della odierna ricorrente appaiono fondate.

Circa il *periculum in mora*, va considerato che, ove la presente istanza non venisse accolta, alla ricorrente deriverebbe un grave ed irreparabile danno dato che le ‘graduatorie’ di cui si discute hanno valenza triennale, per gli aa.ss. 2014/2017, ai fini tanto delle immissioni a ruolo quanto delle supplenze temporanee.

Inoltre, l’inserimento con riserva della ricorrente in dette graduatorie consentirebbe l’inclusione, seppur sempre in via non definitiva, anche nella prima fascia delle graduatorie di istituto.

In più, si deve considerare che il DDL “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*” – Atto Camera n. 2994 (doc. 8) all'articolo n. 8, comma 10, prevede la cancellazione definitiva delle graduatorie ad esaurimento a decorrere dall'a.s. 2015/2016 (*Il comma, tenuto conto della procedura straordinaria di assunzioni a tempo indeterminato finalizzata a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia e della modifica delle modalità di accesso ai ruoli del personale docente di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del*

1994, prevede la perdita di efficacia di tutte le graduatorie di merito e ad esaurimento di cui al comma 2, lettere a) e b), per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Le graduatorie relative al personale docente della scuola dell'infanzia e al personale educativo continuano ad avere efficacia).

Nella presente vicenda, si deve pertanto correttamente ritenere che il *'periculum in mora'* sussista *"in re ipsa"*, dato che, in attesa di una decisione del giudice in via ordinaria, l'odierna ricorrente si vedrebbe preclusa la possibilità di essere destinataria di proposte di nomina in ruolo o di supplenze temporanee.

Tanto determina un pregiudizio professionale e personale, non altrimenti riparabile anche sotto il profilo dell'impossibilità di esprimere e sviluppare la propria professionalità e delle relazioni sociali.

Si tratta, evidentemente, di un *'danno'* che va oltre al profilo strettamente economico.

* * *

Per tutto quanto fin qui osservato, sono da ritenere sussistenti entrambi i requisiti necessari per la richiesta di un provvedimento ex art. 700 c.p.c., sia sotto il profilo del *"fumus boni juris"* sia sotto quello del *"periculum in mora"*, visto in particolare il pregiudizio grave ed irreparabile per la ricorrente ove l'Ill.mo Tribunale adito non adottasse il provvedimento urgente, che qui viene richiesto, assicurando in tal modo provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

Tanto esposto e considerato, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice designato, presso il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, intimando al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e all'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna – Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, a comparire personalmente o tramite procuratore generale o speciale, per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via cautelare si chiede:

che l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Bologna, per tutte le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto sia in diritto, previa disapplicazione e/o recava e/o annullamento e/o inefficacia del D.M. 235/2014, delle graduatorie definitive ad esaurimento e delle Graduatorie di Istituto dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio IX, Ambito territoriale per la Provincia di Bologna, ovvero di ogni ulteriore atto ritenuto ostativo, Voglia:

- disporre l'inserimento con riserva della docente nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Bologna della classe di concorso scuola dell'Infanzia, valida per gli aa. ss. 2014/2017, alla posizione corrispondente al punteggio di 215 punti o nel minore o maggiore punteggio riconosciuto in corso di causa e in quella della classe di concorso scuola Primaria della Provincia di Bologna, valida per gli aa.ss. 2014/2017, alla posizione corrispondente al punteggio di 45 punti o alla posizione corrispondente al minore o maggiore punteggio riconosciuto in corso di causa ordinare all'Amministrazione scolastica, in particolare dell'Ufficio Scolastico per l'Emilia Romagna – Ambito Territoriale Provincia di Bologna di adottare tutti gli atti necessari, compreso l'inserimento nelle graduatorie di istituto, dove è attualmente inserita in seconda fascia, in prima fascia, con il punteggio a lei spettante.

Nel merito si chiede:

che l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Bologna, per tutte le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto sia in diritto, previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia del D.M. 235/2014, delle graduatorie definitive ad esaurimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio IX, Ambito territoriale per la Provincia di Bologna, ovvero di ogni ulteriore atto ritenuto ostativo, Voglia:

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento senza riserva nella graduatoria ad esaurimento per la classe di concorso scuola dell'Infanzia della Provincia di Bologna, valida per gli aa.ss. 2014/2017, alla posizione corrispondente al punteggio di 215 punti o nel minore o maggiore punteggio riconosciuto in corso di causa e in quella della classe di concorso scuola Primaria della Provincia di Bologna, valida per gli aa.ss. 2014/2017, alla posizione corrispondente al punteggio di 45 punti o alla posizione corrispondente al minore o maggiore punteggio riconosciuto in corso di causa ordinare all'Amministrazione scolastica, in particolare dell'Ufficio Scolastico per l' Emilia Romagna – Ambito Territoriale Provincia di Bologna di adottare tutti gli atti necessari, compreso l'inserimento nelle graduatorie di istituto, dove è attualmente inserita in seconda fascia, in prima fascia, con il punteggio a lei spettante.

Vinte le spese”.

In via istruttoria si depositano i seguenti documenti:

- 1- diploma di maturità magistrale a.s. 1981-1982 e diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio;
- 2- diffida al Miur;
- 3- DM 235/2014;
- 4- DPR 25 marzo 2014 con allegato parere n. 4929/2012 del Consiglio di Stato;
- 5- domanda inserimento II fascia graduatorie istituto;
- 6- domanda inserimento GAE;
- 7- sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015;

- 8 – estratto DDL riforma scuola;
- 9- estratto graduatoria ad esaurimento agosto 2014 scuola infanzia;
- 10-estratto graduatoria ad esaurimento agosto 2014 scuola primaria;
- 11-certificati abilitazione;
- 12-servizi;
- 13-attestato punteggio titoli Miur;
- 14- certificato punteggio graduatorie Istituto;

Dichiarazione di valore

La Sottoscritta Avv. Maria Cristina Fabbretti dichiara che ai fini della normativa sul contributo unificato (L 488/99), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002, la presente causa è di valore indeterminabile ed è esente dal pagamento del contributo unificato, in quanto il reddito della sig.ra Santoli nell'anno 2014 è inferiore a quello previsto per l'esenzione del contributo unificato.

Con osservanza.

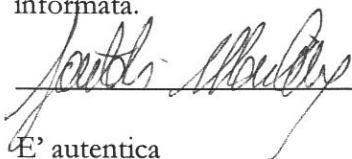
Avv. Maria Cristina Fabbretti

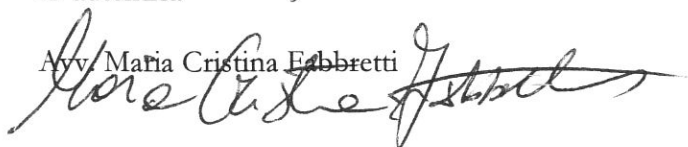


PROCURA ALLE LITI - MANDATO

La sottoscritta **MARILENA SANTOLI**, C.F. **SNTMLN64C54A558N**,
residente a **PORTUFA TERME** (**BO**) in Via **LOC. CA' SERNO** N. **266**,
delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e/o causa comunque connessa, in
ogni fase, grado e sviluppo di ognuno, l'Avv. **MARIA CRISTINA FABBRETTI** del Foro di
Bologna, C.F. **FBBMCR87P52A558U**, eleggendo domicilio presso il suo Studio in Bologna, in
Via San Vitale n. 40/3/A.

Allo stesso Avvocato conferisce tutti i poteri inerenti e conseguenti al mandato, concedendogli
ogni più ampio potere, ivi compresi, espressamente, quelli di chiamare terzi in causa, transigere
e conciliare, sia giudizialmente che stragiudizialmente, rinunciare agli atti ed all'azione ed
accettare rinunce, incassare somme e rilasciare quietanze, deferire e riferire giuramenti decisori,
proporre domande o eccezioni riconvenzionali, farsi sostituire, domiciliarsi e nominare, presso
qualsiasi Foro, altri Avvocati, cui sono sin d'ora concesse le identiche facoltà. Autorizza altresì
l'Avvocato delegato al trattamento dei dati personali che la riguardano, entro i limiti e secondo
gli obblighi previsti dalla c.d. "Legge sulla Privacy" D. Lgs n. 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni, e dalla legge c.d. "Antiriciclaggio" n. 197/1991, su cui è stata ampiamente
informata.


E' autentica

Avv. Maria Cristina Fabbretti


**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

La sottoscritta Avv. Maria Cristina Fabbretti, che assiste, rappresenta e difende la
ricorrente giusta delega in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso,

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso infanzia e scuola primaria dell'U.S.R. per l'Emilia Romagna, Ambito Territoriale IX per la Provincia di Bologna;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso infanzia e primaria- sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto

CONSIDERATO CHE

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] *Non pare*

possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 C.P.C., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (*ex multis* TAR Lazio, Sez. III Bis, ord. n. 9458/2014);

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_l2.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso:

- quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito internet del Miur;
- quanto alle amministrazioni convenute, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Con osservanza.

Avv. Maria Cristina Fabbretti





TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione Controversie del Lavoro

R.G.L. N. 1337

CRON. N. 4070/71

Dr. F. PALLADINO

Giudice del lavoro - Dott. _____

IL GIUDICE

Veduto il ricorso che precede, che contiene anche una richiesta di provvedimento di urgenza, fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 10 giugno 2015 ad ore 15.00 nella sede di questo Ufficio, in Bologna, via Farini n.1.

Dispone che il ricorso e il decreto siano notificati

entro il 29 maggio 2015

Visto l'art. 420 c.p.c. considero il numero di retroscritture e l'urgenza di prima tutela di merito, entro la notifica di retroscritture: metto in pubblica udienza il titolo del ricorso nel ristretto del n. 1. v. r.

Visto l'art. 420 c.p.c. fissa per la trattazione della causa di merito e la discussione l'udienza del 21 settembre 2015 ore 10.30 nella sede di questo Ufficio, in Bologna, via Farini n.1.

Bologna, 18 maggio 2015

Il Funzionario o il Collaboratore

IL GIUDICE

Dr. F. PALLADINO
16

rilasciata copia autentica in data _____

